



COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DI CUI AGLI ARTT.14 E 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
10.2.2004 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data
16.3.2007 n. 49/43638 P.G.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
10.3.2014 n. 25.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle facoltà attribuite al Comune dal Regolamento regionale 10.2.2004 n. 1 modificato dal Regolamento regionale 27.3.2006 n. 5 per quanto attiene all'assegnazione in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14 e alla deroga ai requisiti di cui all'art. 15.

Art. 2 - Procedure attuative

Le assegnazioni in deroga per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 del citato Regolamento regionale avvengono, entro il limite del 25% degli alloggi disponibili nel corso dell'anno così come disposto dal comma 4 del medesimo articolo, nel seguente modo:

- per quanto attiene alle fattispecie di cui agli alinea a), b), c) ed e) dell'art. 14 del Regolamento regionale predetto, previa istruttoria del Servizio Casa tenendo in considerazione l'urgenza e la situazione reddituale e familiare dei richiedenti, secondo i sotto elencati criteri:
 - per quanto attiene le fattispecie di cui agli alinea a) e b), a parità di altre condizioni, viene data priorità ai richiedenti inseriti in progetti volti al contenimento del fenomeno degli sfratti, attivati dall'Amministrazione comunale;
 - per quanto attiene le fattispecie di cui agli alinea c) ed e), a parità di altre condizioni, viene data priorità ai nuclei familiari che presentino situazioni di particolare fragilità (presenza nel nucleo di minori, anziani o disabili);
- per quanto attiene alla fattispecie di cui all'alinea d) dell'art.14 del citato Regolamento regionale previa istruttoria del Settore Servizi Sociali effettuata sulla base di motivata proposta da parte dell'assistente sociale, secondo i sotto elencati criteri e relativi punteggi:

<i>Tipologia nucleo familiare</i>	<i>descrizione del disagio</i>	<i>punteggio</i>	
		<i>min.</i>	<i>max.</i>
Nuclei con fragilità	persona sola con minore a carico e con lavoro precario e/o non documentabile	1000	3000
	persona sola o senza una rete familiare di supporto con lavoro precario e/o non documentabile	800	2500
	presenza di un provvedimento della magistratura a tutela dei minori	1000	2000

Casi multi problematici	famiglie con uno o più componenti con problemi legati all'etilismo, alla tossicodipendenza, alla detenzione	1000	2000
Situazioni di crisi	malattie invalidanti non riconosciute come invalidità civile al 100% oppure doppia invalidità	500	2500
Progetti di accompagnamento all'autonomia	centri di pronto intervento, alloggi a protezione o a progetto sociale, case di accoglienza, progetti di integrazione sociale e/o lavorativa supportati da specifici servizi	1000	3000

I punteggi sopra indicati si sommano a quelli ottenuti nel bando relativo alla graduatoria ordinaria, attribuendo un punteggio complessivo composto dal punteggio di bando più il punteggio relativo alla situazione sociale.

Art. 3 - Cadenza assegnazioni

Le assegnazioni di alloggi avvengono nel seguente modo:

- per le fattispecie di cui agli alinea a), b), c) ed e) dell'art. 14 del Regolamento regionale 10.2.2004 n.1 e successive modificazioni, a cadenza periodica in funzione delle esigenze che si manifestano e, in caso di estrema urgenza, senza l'acquisizione del parere della Commissione Consultiva che sarà informata nella prima seduta successiva all'assegnazione;
- per le fattispecie di cui all'alinea d) dell'art. 14 del citato Regolamento regionale, nel rispetto delle priorità dei punteggi realizzati dai richiedenti, in funzione delle esigenze che si manifestano.

Art. 4 - Deroga ai requisiti

Le assegnazioni in deroga ai requisiti di cui all'art. 15 del Regolamento regionale 10.2.2004 n.1 e successive modificazioni avverranno previa istruttoria del Settore Servizi Sociali, sulla base di una relazione sociale motivata, ogni sei mesi salvo i casi d'urgenza.

Art. 5 - Commissione Consultiva

Le assegnazioni di alloggi disciplinate dal presente regolamento sono adottate sentito il parere di un'apposita commissione così composta:

- Responsabile del Settore Casa, Housing Sociale, Valorizzazione Patrimonio e Politiche Integrazione o suo delegato - Presidente
 - Responsabile del Settore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia o suo delegato - Membro
 - Esperto nominato dall'ALER - Membro
 - tre esperti designati dalle associazioni di categoria degli inquilini maggiormente rappresentative - Membri
- Alle sedute partecipa, con funzioni consultive, l'Assessore con delega al Settore Casa, Housing Sociale, Valorizzazione Patrimonio e Politiche Integrazione

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore Casa, Housing Sociale, Valorizzazione Patrimonio e Politiche Integrazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà dei membri della commissione, compreso il Presidente.

I pareri sono resi a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 6 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni del regolamento regionale 10.2.2004 n. 1 modificato dal regolamento regionale 27.3.2006 n. 5.